

# Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Franco Nicolai Onlus e l'Utenza della "Residenza Sanitaria Assistenziale"

(ai sensi della legge regionale 3/2008 e della dgr n. 1185/2013)

**tra**

La Fondazione Franco Nicolai Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Camera di Commercio di Mantova con sede in Volta Mantovana Via San Martino 80 C.F. 81003970209 e P.I. 01564480208 in persona del Presidente Sig.ra Elisabetta Faraggi, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come FONDAZIONE;

**e**

La **Sig.ra** ..... nata a .....  
il ..... residente a .....  
Via .....  
C.F. ....

Di seguito per brevità indicato come OSPITE

**e**

Il **Sig.** ..... nato a .....  
il ..... residente a .....  
in **Via** .....  
C.F. ..... Tel .....  
Cell. ..... Fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di **FIGLIO** dell'Ospite della RSA  
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito per brevità denominato Obbligato)

## **PREMESSO**

Che la Fondazione Franco Nicolai Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ASL di Mantova per n. 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);

Che la Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i.;

Che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento per gli ingressi approvato con deliberazione n. 4 del 25/01/2006 e successive modifiche, per la RSA;

Che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegneranno al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;

Che l'emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché gli ingressi in RSA possano avvenire in totale sicurezza sia per gli ospiti che per gli operatori;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

#### **ART. 2**

/

A seguito dell'accettazione della domanda presentata in data

..... con il presente atto il sottoscritto/a ..... -

**Ospite** chiede per sé il ricovero presso la RSA

che è fissato in data .....

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Medico della Residenza saranno disciplinati come segue :

- Sino a 3 gg retta ordinaria
- Dal 4 al 10 giorno retta solventi (solo per i pl contrattualizzati)
- Dall'11 il presente contratto s'intende risolto

La Fondazione ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in Struttura che la presa in carico avviene secondo i criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune.

La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio- sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per l'accreditamento delle RRSSAA e dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si

allega. Eventuali variazioni, disposte dal Consiglio di Amministrazione, saranno comunicate mediante affissione all'Albo della Fondazione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Sono altresì compresi gli obblighi di rispetto dei protocolli previsti ed in uso, e di predisposizione della documentazione sanitaria e socio-sanitaria condivisa con l'utenza secondo le prescrizioni normative regionali.

L'obbligazione economica viene assunta in via solidale dagli OBBLIGATI che sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

### **ART. 3**

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati in solido si impegnano:  
- alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione;

L'Ospite e/o gli Obbligati prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la retta; dette variazioni devono essere comunicate per iscritto con raccomandata a.r., ai sensi del successivo art. 13 all'Ospite e/o agli Obbligati per iscritto almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 5.

La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Il Garante, in qualità di fideiussore, garantisce personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'Ospite presso la Fondazione. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di 15.000,00 €. sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'Ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

**Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito nei termini di cui all'art. 2.**

### **ART. 4**

L'Ospite e gli Obbligati si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'ufficio accoglimenti.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di

famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni;

#### **ART. 5**

Il contratto cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto qualora si verificano le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):
  - ✓ ritardo all'ingresso superiore a 10 giorni come da art. 2;
  - ✓ insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
  - ✓ nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo-socio sanitario;
  - ✓ nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'ospite (e/o il suo familiare) e l'équipe del reparto, ad insindacabile giudizio del Medico Responsabile;
  - ✓ nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

In caso di recesso dal contratto o dimissioni, la Fondazione ha l'obbligo di dar tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'ASL e del Comune di residenza dell'Ospite.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In questi casi, il recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti. Altri motivi di recesso, possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal Regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgono con uno o più parenti dell'Ospite.

#### **ART. 6**

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile posticipata mediante SDD (addebito diretto in conto) entro il 15 di ogni mese;

In caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre le maggiori spese;

## **ART. 7**

### RSA

Dal **01/01/2021** la retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o degli Obbligati è pari ad €. **59,00** con l'applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia (attualmente per importi superiori a €. 77,47).

nel computo delle giornate di presenza vengono sempre calcolati il giorno di ingresso e non quello di uscita;

Nella retta si considerano inclusi ed esclusi i servizi come puntualmente descritto nella carta dei servizi allegata che forma parte integrante del presente contratto.

Le variazioni dei suddetti costi saranno comunicate per iscritto.

Le assenze temporanee (compresa la degenza ospedaliera) sono disciplinate come segue:

- per i primi 20 giorni pari retta
- dal 21 giorno Euro 77,00 die

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:

1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;

Per ciò che concerne i beni materiali di Loro proprietà, gli Ospiti sono tenuti a non trattenere con se oggetti di valore o denaro; la Fondazione non risponde del furto o smarrimento o danno di oggetti, gioielli e denaro detenuti dagli Ospiti, mentre garantisce la presenza di un luogo sicuro per la custodia di tali beni per cui alla consegna viene rilasciata prova di deposito

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La Fondazione s'impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche; in caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave degli Operatori, gli Ospiti o i loro Familiari, s'impegnano al loro ripristino a proprie spese.

## **ART. 8**

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta;

## **ART. 9**

L'unità di degenza assegnata all'ingresso non è da considerarsi definitiva ma soggetta a variazioni in funzione di valutazioni poste in essere esclusivamente dall'Amministrazione, su parere del Medico Responsabile, legate a bisogni specifici dell'Ospite e complessivi della RSA.

## **Art. 10**

La Fondazione garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa in particolare si prevede che le stesse comprendano anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati.

## **Art. 11**

La Fondazione rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

## **Art. 12**

L'Ospite e/o l'avente diritto, in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Asl, Azienda Ospedaliera, altre Rsa) e gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati.

Infine, viene data comunicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Segretario.

### **Art. 13**

Con atto deliberativo n. 22 del 26/05/2010 è stato adottato il Codice Etico della Fondazione con insediamento dell'Organismo di Vigilanza incaricato di:

-vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari

-verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli Organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche di adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori

-proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Fondazione si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Fondazione stessa.

L'ospite e i parenti potranno richiedere il codice agli uffici amministrativi e quando lo dovessero ritenere necessario, rivolgersi per la tutela dei propri interessi all'Organismo di Vigilanza.

### **ART. 14**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe la parti.

Il presente non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti.

Qualora le modifiche proposte da una parte non fossero condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall' art. 5.

## ART. 15

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova

### ALLEGATI

-CARTA DEI SERVIZI

-Consenso al trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto

Volta Mantovana, li .....

LA PRESIDENTE

Sig.ra Elisabetta Faraggi

---

gli Obbligati

---

---